DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'INDOTTO DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA AMMESSE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2024, N. 28

Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 puo' essere altresi' richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo e' riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») ed e' pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non puo' essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalita' e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 1 e del contributo di cui al comma 1 e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonche' individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Versione in vigore dal 3 febbraio 2024, non più in vigore dal 19 marzo 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-a-tutela-dell-indotto-delle-grandi-imprese-in/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-marzo-2024-n-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it